



COMUNE DI ARCISATE

PROVINCIA DI VARESE

Via Roma, 2 - 21051 Arcisate

Tel. 0332 470370/0332 470124 - Fax 0332 474396 - C.F. e P. IVA 00250810124

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ARCISATE E LA SCUOLA MATERNA "EDMONDO DE AMICIS" DI ARCISATE

L'anno duemilaventi addì 22 del mese di Giugno presso la sede del Comune di Arcisate,

TRA

Il COMUNE DI ARCISATE con sede in via Roma n. 2 (C.F. 00250810124) rappresentato dal la Dr.ssa Lorella Premoli, nata a Varese il 22/01/1970, in qualità di Responsabile dei Servizi alla persona, abilitata alla sottoscrizione del presente atto in forza della Deliberazione della Giunta Comunale n° 53 del 4 maggio 2020

E

La SCUOLA DELL'INFANZIA "E. DE AMICIS" con sede in Arcisate in Piazza de Gasperi n. 4, nella persona del suo presidente Don Claudio Lunardi, nato a San Vittore Olona (MI) il 29/03/1958, abilitato alla sottoscrizione del presente atto

PREMESSO

- che le Scuole dell'infanzia paritarie svolgono una pubblica funzione di carattere educativo e sociale, senza scopo di lucro e che, ai sensi dell'art. 1,c. 1 della Legge 62/2000, rientrano a pieno titolo nel sistema nazionale di istruzione;
- che l'art. n. 5 della L.R. 20/03/80 n. 31 prevede interventi per la generalizzazione e l'incentivazione della frequenza alle Scuole dell'infanzia statali e non, senza alcuna discriminazione e nel rispetto dell'art. 3 della Costituzione, purché rispondenti alle reali esigenze locali ed alla libera scelta educativa;
- che il Comune di Arcisate intende dare attuazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118 della Costituzione anche nei confronti di soggetti privati chiamati a svolgere attività di interesse pubblico;
- che tale obiettivo deve essere perseguito valorizzando le strutture operanti sul territorio necessarie al reale soddisfacimento della domanda espressa dai cittadini;
- che, pertanto, il servizio di scuola dell'infanzia degli Enti paritari presenti sul territorio di Arcisate deve essere mantenuto e sostenuto nell'interesse della cittadinanza, riconoscendo il prezioso equilibrio tra scuola statale e paritaria realizzato sul territorio arcisatese;
- che tale servizio è di pubblica utilità, è rivolto a tutti i bambini in età prescolare, con precedenza per quelli residenti nel Comune di Arcisate e con particolare riguardo ai portatori di handicap ai sensi della L.N. 104/1992, nonché ai bambini con età inferiore ai tre anni di cui alla L.N. 53/2003 secondo quanto previsto dalle direttive ministeriali annuali relative all'iscrizione alla scuola dell'infanzia;
- che la Regione Lombardia, con L.R. del 6/8/2007 n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia", così come modificata dalla L.R. del 31/3/2008 n. 6, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, sostiene la loro attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico della famiglia;
- che ai sensi della L.R. 31/1980 e della L.R. 19/2007, gli interventi finanziari devono tendere a conseguire parità di trattamento degli utenti delle diverse Scuole statali e paritarie, funzionanti sul territorio;
- che Il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca con decreto n° 83 del 10 ottobre 2008 ha definito le Linee guida dei regolamenti sulle scuole paritarie e non paritarie e sulle convenzioni con le scuole primarie;

- che con DPR n° 89 del 20 marzo 2009 è stata definita la “revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’art. 64, comma 4 del DI 25/06/2008 n° 112, convertito , con modificazioni, dalla L n° 133 del 6 agosto 2008;
- che l’intervento finanziario previsto dalle succitate leggi regionali è distinto ed integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi contributo erogato in base alla normativa statale e regionale o da convenzioni in essere.
- che la L.N. 328/2000 promuove la partecipazione attiva dei cittadini nella progettazione e realizzazione degli interventi anche attraverso le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale;
- che il D. Lgs 117/2017 Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 sostiene l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, riconoscendo il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo, salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, favorendo l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, ivi compresi, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative e i Comuni;
- che la Legge Regionale 3/2008 prevede ruoli, compiti e opportunità del Terzo Settore identificandolo non più solo come soggetto di protezione, ma anche come soggetto di promozione, valorizzandone la compartecipazione in momenti di progettazione e verifica dei risultati conseguiti nel sistema del welfare sussidiario;
- che l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. dispone che “le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- che l’Amministrazione Comunale riconosce, sostiene e promuove l’attività di Associazioni ed Enti Pubblici e Privati e persone fisiche rivolta, in sintonia con i propri fini istituzionali, al benessere della comunità amministrata ed al suo sviluppo in termini sociali, economici, culturali. Per questi motivi il Comune di Arcisate favorisce Associazioni, Enti, Società e persone fisiche senza scopo di lucro che perseguono le suddette finalità, nei limiti consentiti dalla Legge;
- che L’Amministrazione Comunale persegue lo scopo di mantenere e sviluppare i propri servizi a favore dei minori in età prescolare e a sostegno delle famiglie;
- che nell’ambito delle attività di sostegno ai minori e alle loro famiglie la proposta di interventi e progetti integrati tra le realtà territoriali pubbliche e gli enti del terzo settore rappresenta un’efficace possibilità di intervento;

CONSIDERATO CHE

- Sul territorio comunale sono presenti due Scuole dell’infanzia statali la cui capienza non è sufficiente a rispondere alle esigenze della popolazione in età prescolare;
- Sul territorio di Arcisate, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, è presente una sola scuola dell’infanzia paritaria facente capo alla Fondazione senza fini di lucro denominata “Scuola dell’Infanzia De Amicis” che ha lo scopo di accogliere i bambini del Comune di Arcisate in età prescolare e, in caso vi siano posti disponibili, anche bambini provenienti da altri Comuni limitrofi, provvedendo alla loro educazione ed istruzione morale e culturale, nei limiti e nel rispetto dei tempi di crescita e di sviluppo relazionale tipici dell’età;
- L’Amministrazione Comunale nel sostenere l’interesse pubblico e le esigenze della collettività, persegue la parità scolastica incoraggiando e sostenendo le iniziative di Enti territoriali del privato sociale finalizzate ad incrementare l’offerta scolastica statale di scuole dell’infanzia;
- a tal fine l’Amministrazione Comunale intende sostenere l’offerta educativo scolastica della Scuola dell’Infanzia “E. De Amicis” anche attraverso

l'erogazione di contributi economici finalizzati al contenimento delle rette di frequenza a carico delle famiglie;

- La Regione Lombardia, nei termini stabiliti dalla legge e per le relative finalità, erogherà direttamente il contributo spettante alla scuola dell'infanzia paritaria ai sensi della L.R.19/2007.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 SCOPO DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha lo scopo di sostenere l'impegno educativo e sociale della Scuola dell'Infanzia a favore dei bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni, nonché ai bambini con età inferiore ai 3 anni di cui alla L. 53/2003 secondo quanto previsto dalla direttive ministeriali annuali relative alle iscrizioni alla scuola dell'infanzia.

Attraverso la Scuola dell'Infanzia ed in collaborazione con le famiglie, viene favorito infatti l'armonico sviluppo psico-fisico e sociale dei bambini frequentanti, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa di ciascuno, dando così risposte globali alle esigenze dei bambini e agendo in termini preventivi nei confronti di eventuali condizioni di svantaggio psico-fisico e socio-culturale dei piccoli alunni.

ART. 3 REQUISITI PER IL CONVENZIONAMENTO

Le parti danno atto che è fatto obbligo, di possedere costantemente per l'intera durata della convenzione, i seguenti requisiti;

- a) possesso del decreto di riconoscimento di scuola paritaria ai sensi della legge n. 62 del 2000;
- b) l'adozione e l'attuazione di un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione e di un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti, nonché l'attestazione, con le modalità previste dalla legge, della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
- c) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
- d) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
- e) l'applicazione delle norme vigenti in materia d'inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
- f) l'utilizzo di personale docente fornito del titolo di abilitazione;

Il venir meno, anche, di uno solo dei requisiti in argomento comporta la risoluzione di diritto della presente convenzione, con la conseguente ripetizione nei suoi confronti dei contributi erogati, dal momento in cui si è verificata la condizione risolutiva. L'Amministrazione comunale svolgerà un ruolo di accertamento e verifica delle inadempienze, comunicandolo ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 4 IMPEGNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "E. DE AMICIS"

La Scuola Materna "E. De Amicis" si impegna a :

- rispettare gli orientamenti per la scuola dell'infanzia, di cui al D. Lgs n. 59/2004 concernente la "definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della L.N. 28/03/2003 n° 53.
- assicurare la costituzione degli Organi Collegiali in analogia a quelli previsti dal D.P.R. 416/74 e successive modifiche.
- rispettare i requisiti relativi alla sicurezza, alla fruibilità, alla accessibilità, e alla adeguatezza e idoneità della struttura e dei locali che devono essere rispondenti alle esigenze di funzionamento della scuola secondo le disposizioni di legge;
- garantire che il numero massimo di bambini iscritti in ogni sezione non superi quello stabilito per le scuole materne paritarie;
- garantire l'inclusione di alunni disabili e/o con in condizioni di svantaggio secondo la normativa vigente assicurando la didattica individualizzata laddove richiesto dai competenti organi sanitari.
- assicurare che il personale educativo sia munito di diploma specifico riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione, che il rapporto di impiego sia regolato dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e che tutto il personale educativo ed ausiliario addetto alla Scuola sia assunto secondo le procedure previste dalle leggi vigenti in materia;
- assicurare che il numero degli educatori non sia inferiore alle sezioni funzionanti e che il contingente di personale ausiliario sia tale da assicurare il buon funzionamento della scuola.
- provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile
- favorire scambi di esperienze con l'Istituto Comprensivo di Arcisate e le scuole Materne Pubbliche;
- favorire la partecipazione del personale insegnante ad eventuali corsi di aggiornamento organizzati dall'Amministrazione Comunale, dal Consiglio Distrettuale Scolastico o da altro Ente qualificato;
- favorire la partecipazione dei genitori degli alunni e degli insegnanti ad iniziative di prevenzione del disagio minorile organizzate dai Servizi Sociali Comunali, mettendo a disposizione, se necessario e previo accordo tra le parti, apposito locale;
- assicurare la pubblicità del proprio bilancio annuale consuntivo di gestione riferito all'anno precedente e redatto secondo le norme civilistiche e fiscali in vigore, presentandolo all'Amministrazione Comunale, entro il 30 maggio di ogni anno;
- assicurare che le rette applicate dalla scuola dell'infanzia siano congrue alla media delle rette applicate dalle medesime scuole nel territorio lombardo.

ART. 4: ISCRIZIONI

La Scuola Materna "E. De Amicis", al fine dell'iscrizione alla scuola stessa, si dovrà attenere alle direttive e circolari ministeriali annuali e predisporrà una graduatoria degli iscritti seguendo le seguenti priorità:

- residenza nel comune di Arcisate;
- condizioni socio-economiche;
- età (garantendo un'opzione ai maggiori di età).

I criteri sopra citati comportano che, fino alla concorrenza dei posti disponibili, avranno precedenza per l'iscrizione i residenti nel Comune di Arcisate.

ART. 5 : CALENDARIO SCOLASTICO

L'Ente Gestore Scuola Materna "E. De Amicis" determina la data di inizio e di termine dell'anno scolastico assicurando comunque una durata non inferiore a quella stabilita per le scuole materne statali. Anche l'orario di apertura giornaliera della scuola non potrà essere inferiore a quello delle scuole materne statali.

ART. 6: SERVIZIO MENSA E DI ASSISTENZA MEDICA

Il servizio mensa è gestito direttamente dalla Scuola Materna "E. De Amicis" secondo le tabelle predisposte dalla competente A.S.L.

L'assistenza medica è svolta dall'Azienda Sanitaria Locale.

ART. 7 OBBLIGHI DEL PERSONALE

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto impegnandosi a osservare il segreto professionale e d'ufficio in conformità alle norme di legge e ai vigenti regolamenti.

ART. 8: CORRISPETTIVI ed IMPEGNI DEL COMUNE

8.1 Il contributo economico del Comune, per ciascun alunno residente nel Comune di Arcisate, verrà determinato ogni anno dalla Giunta Comunale. A tal fine si terrà conto come parametro di riferimento, il contributo erogato nell'anno precedente, fermo restando che il contributo annuo non potrà essere superiore alla somma stanziata a bilancio per ciascun esercizio finanziario.

L'importo di tale contributo annuo farà riferimento al numero effettivo degli alunni residenti ad Arcisate e iscritti alla Scuola "E. De Amicis" secondo quanto previsto dalle direttive annuali ministeriali relative alle iscrizioni alla scuola dell'infanzia, per un massimo di 28 bambini per sezione. La definizione del contributo annuo pro capite verrà definita inoltre tenendo conto del bilancio consuntivo annuale della Scuola "E. De Amicis" che dovrà essere consegnato non appena elaborato e comunque non oltre il 30 maggio di ogni anno.

8.2 A tal fine, le famiglie che intendano far valere il diritto al contenimento della retta dovranno presentare al Comune di Arcisate apposita dichiarazione ISEE in corso di validità, facendola pervenire secondo libera scelta o direttamente all'Ufficio Servizi Sociali ovvero alla segreteria della scuola De Amicis che, nel rispetto della segretezza dei dati indicati, provvederà alla trasmissione dei documenti all'Ufficio comunale preposto.

La dichiarazione ISEE deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno per i minori già frequentanti ed entro la data di inizio frequenza scolastica per i nuovi iscritti. La dichiarazione ISEE così presentata è considerata valida per l'intero anno scolastico di riferimento.

La giunta comunale annualmente, oltre a stabilire il contributo massimo erogabile per ciascun alunno residente in Arcisate, stabilirà la/le soglia/e ISEE massime sotto le quali è possibile per le famiglie l'ottenimento della riduzione della retta.

Il contributo verrà versato direttamente alla Scuola dell'Infanzia de Amicis nelle modalità sotto indicate.

La Scuola Materna De Amicis, stabilirà annualmente l'ammontare massimo della retta mensile e l'ammontare della retta agevolata per l'intero anno scolastico.

8.3 Non verranno erogati contributi per i minori frequentanti eventuali "sezioni primavera" o "sezioni ponte" come da L.N. 296/06 art. 1, comma 630.

L'elenco dei frequentanti dovrà essere presentato entro il 10 febbraio ed aggiornato in data 10 ottobre di ogni anno. Esso dovrà contenere i seguenti dati suddivisi per sezione di appartenenza: nome e cognome dell'alunno, data di nascita, residenza. La liquidazione del contributo avverrà ogni due mesi e più precisamente: i primi quattro bimestri con i dati forniti al 10 febbraio ed i restanti due con i dati forniti al 10 ottobre. Nelle more della determinazione del contributo da parte della Giunta Comunale verrà corrisposto ogni bimestre, 1/6 del contributo erogato nel precedente anno.

Il contributo comunale non può in alcun modo essere erogato per ripianare perdite gestionali d'esercizio ma unicamente per contenere le rette a carico delle famiglie.

8.4 Il Comune, attraverso i Servizi Sociali del Comune di Arcisate, si impegna ad estendere alla scuola materna "E. De Amicis" il servizio di assistenza educativa per le comunicazioni e le relazioni sociali a favore di alunni disabili residenti in Arcisate e che siano stati riconosciuti in situazione di handicap ai sensi del DPCM n° 185 del 23 febbraio 2006, secondo gli specifici progetti educativi individualizzati e concordati anche con i servizi sociali comunali e assicurando la parità di trattamento e di numero di ore assegnabili in coerenza con quanto garantito dall'Amministrazione comunale agli alunni disabili frequentanti le scuole dell'infanzia statali; resta in capo alla scuola dell'infanzia paritaria assicurare il sostegno per la didattica individualizzata.

Il Comune si impegna altresì a garantire la consulenza del proprio personale professionale dei Servizi Sociali comunali qualora la Scuola ne avesse necessità.

8.5 Il Comune, attraverso l'Azienda Speciale Parmiani, si impegna ad estendere alla scuola materna "E. De Amicis" il servizio di trasporto alunni con relativa assistenza, nonché eventuali attività contemporanee per tutte le Scuole presenti sul territorio comunale e tutte le attività educative programmate nel "Piano del diritto allo Studio" per le Scuole Pubbliche.

ART. 9: DURATA

La presente convenzione ha validità per gli anni 2020, 2021 e 2022.

ART. 10: RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

1. gravi e frequenti violazioni degli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
2. arbitrario abbandono del servizio da parte della scuola anche in modo parziale;

ART. 11 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 12 SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE

Le spese inerenti la stipula del presente atto si convengono a carico delle parti per l'originale di competenza. La presente convenzione sottoscritta nella forma della scrittura privata non autenticata sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Per LA SCUOLA DE AMICIS
IL PRESIDENTE
(Don Claudio Lunardi)

Per il COMUNE
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
(Dr.ssa Lorella Premoli)